

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 461

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VACCARO

Istituzione dell’Agenzia speciale per la salvaguardia e la tutela del sito archeologico di Pompei e dei siti archeologici di Longola, Oplonti e Stabia

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Gli straordinari reperti delle città di Pompei, Ercolano e delle città limitrofe, sepolte dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., costituiscono una testimonianza completa e vivente della società e della vita quotidiana in un momento preciso del passato e non trovano il loro equivalente in nessuna parte del mondo »: queste le parole con cui l’UNESCO nel 1997 ha dichiarato « patrimonio dell’umanità » l’area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. Antica quanto Roma, Pompei è sopravvissuta alla furia del Vesuvio ma rischia di morire a causa dell’incuria degli uomini. Dopo il crollo dell’intera « Schola Armaturarum », avvenuto il 6 novembre 2010, la soprintendenza ha avviato un monitoraggio i cui risultati, raccolti nella « Carta del rischio archeologico », evidenziano un « organismo urbano in fortissima sofferenza ».

La grave situazione di noncuranza in cui tutt’oggi versa l’intera area archeologica ha spinto più volte il primo firmatario della presente proposta di legge a interrogare il precedente Governo su che tipo di programmazione gestionale intendesse porre in essere al fine di impedire il perpetrarsi di analoghi episodi di *mala gestio*, senza tuttavia ricevere mai risposte soddisfacenti.

Nei momenti di maggiore pericolo per il sito archeologico, a favore di Pompei sono stati stanziati finanziamenti e predisposti interventi: tutti dal carattere emergenziale, spesso in grado di impedire il peggio senza, però, costituire una reale soluzione definitiva e consentire una programmazione sistematica degli interventi da operare. Al fine di garantire a Pompei e ai siti archeologici limitrofi l’attenzione che è necessario riservare loro, propo-

niamo dunque l'istituzione di una Agenzia speciale, avente ruolo di tutela permanente del sito archeologico di Pompei e dei siti archeologici di Longola, Oplonti e Stabia.

I compiti dell'Agenzia comprendono tutte le azioni aventi fini di salvaguardia, conservazione, valorizzazione, recupero,

fruizione e promozione dei beni materiali di rilevanza storica, artistica e monumentale dell'area archeologica di Pompei.

L'Agenzia dovrà inoltre favorire la creazione di un sistema archeologico locale attraverso iniziative di tutela e valorizzazione di Longola, Oplonti e Stabia. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Agenzia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agenzia speciale per la salvaguardia e la tutela del sito archeologico di Pompei e dei siti archeologici di Longola, Oplonti e Stabia).

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, fermo restando quanto disposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è istituita l'Agenzia speciale per la salvaguardia e la tutela del sito archeologico di Pompei e dei siti archeologici di Longola, Oplonti e Stabia, di seguito denominata « Agenzia », avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. L'Agenzia ha sede operativa presso il comune di Pompei.

ART. 2.

(Compiti dell'Agenzia).

1. L'Agenzia svolge i compiti attinenti:

a) alla conservazione, alla tutela, alla salvaguardia, al recupero e alla fruizione dei beni di rilevanza storica, artistica e monumentale del sito archeologico di Pompei e dei siti archeologici di Longola, Oplonti e Stabia;

b) all'elaborazione, all'analisi e alla sintesi dei dati relativi allo stato di conservazione del sito archeologico di Pompei e dei siti archeologici di Longola, Oplonti e Stabia;

c) alla promozione di iniziative e attività finalizzate allo sviluppo e al rilancio del sito archeologico di Pompei e dei siti archeologici di Longola, Oplonti e Stabia, da incentivare anche attraverso le procedure di finanza di progetto di cui

alla parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, anche ai fini della realizzazione di un museo dell'area archeologica di Pompei presso l'ex Real Polverificio Borbonico di Scafati e dell'affidamento della gestione dell'Antiquarium nazionale di Boscoreale;

d) alla definizione di politiche volte a favorire il coinvolgimento della popolazione locale nelle iniziative di rilancio e di messa in sicurezza dei beni di cui alla lettera a);

e) alla promozione delle iniziative volte alla conclusione di accordi internazionali con soggetti pubblici e privati per l'attuazione delle attività di cui alle lettere a), b) e c).

ART. 3.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

1. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il consiglio.

2. Il consiglio è l'organo esecutivo dell'Agenzia. Esso è formato da cinque membri ordinari e da tre membri di diritto, fermo restando quanto disposto dal comma 5.

3. I membri ordinari sono scelti tra personalità di alta e comprovata qualificazione manageriale e scientifica in ambito di gestione, conservazione e promozione del patrimonio archeologico, assicurando l'equilibrio tra i generi, in modo che un membro sia di genere diverso dagli altri e sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e restano in carica per sette anni.

4. Il Soprintendente archeologo della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, il presidente della regione Campania e il sindaco del comune di Pompei sono membri di diritto del consiglio. Essi partecipano personalmente alle sedute del consiglio o delegano,

in base agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, soggetti interni alle proprie amministrazioni competenti per la materia da trattare.

5. Qualora sia iscritta all'ordine del giorno del consiglio la trattazione di argomenti di interesse dei rispettivi siti archeologici, il presidente dell'Agenzia può invitare a partecipare alla relativa seduta, in qualità di membri straordinari, i sindaci dei comuni di Poggiomarino, di Torre Annunziata, di Castellammare di Stabia e di Boscoreale. I membri straordinari esprimono parere non vincolante rispetto agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Il consiglio elegge al suo interno, nella prima seduta, il presidente dell'Agenzia. Il presidente assegna ai membri ordinari del consiglio le rispettive deleghe, a eccezione della competenza sulla tutela e sulle attività di scavo, che è affidata al Soprintendente archeologo della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

7. Il consiglio delibera con la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio. Il Soprintendente archeologo della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei può chiedere al presidente, motivandone le ragioni, che su particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno le deliberazioni avvengano a maggioranza qualificata.

8. L'incarico di membro ordinario del consiglio è incompatibile con ogni altra carica pubblica. I membri ordinari del consiglio ricevono un compenso pari a quello spettante al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, di cui al regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007.

9. Il consiglio approva annualmente un programma di attività, sottoposto al parere vincolante del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella prima seduta successiva al ricevimento del programma stesso. Ove il parere non sia espresso in tale seduta, esso si ritiene favorevole.

10. Ogni sei mesi, il presidente dell'Agenzia presenta al Ministro per i beni e

le attività culturali e alle Camere una relazione sull'attività svolta.

11. Salvo quanto previsto dalla presente legge, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 4.

(Finanziamento dell'Agenzia).

1. Al finanziamento dell'Agenzia si provvede mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dalle attività di fruizione e valorizzazione del sito archeologico di Pompei e dei siti archeologici di Longola, Oplonti e Stabia nonché mediante contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0011260